




"Split payment": ancora chiarimenti, "voluntary disclosure" possibile per i residenti a Campione d'Italia, i servizi di Fisconline gratuiti, l'ottenimento della CU 2015 e la riduzione contributiva edilizia per il 2014

I chiarimenti dell'Agenzia sullo "split payment" in caso di note di variazione sulla fattura, la collaborazione volontaria a regime speciale per i campionesi, l'applicazione dell'imposta di registro nei casi di cessione di più quote sociali e di rivendita e riacquisto di immobili adibiti a prima casa, le modalità di accesso a Fisconline e alla Certificazione Unica 2015 costituiscono i principali argomenti degli ultimi giorni

Soggetti interessati

 <p>IMPRESE</p>	 <p>PROFESSIONISTI</p>	 <p>PERSONE FISICHE</p>
<ul style="list-style-type: none"> - Circolare 15/E - Chiarimenti in materia di "split payment" - Il portale ENEA apre alle comunicazioni per il bonus energetico 2015 - Applicazione dell'imposta di registro alla cessione di più quote sociali nel medesimo atto - CIRCOLARE 75 INPS - Riduzione contributiva edilizia 11,50% anno 2014 	<ul style="list-style-type: none"> - Circolare 15/E - Chiarimenti in materia di "split payment" - Fisconline e Certificazione Unica: ecco i servizi gratuiti - Come ottenere la CU 2015 - CIRCOLARE 72 INPS - Chiarimenti sull'iscrizione alla gestione separata INPS e INARCASSA 	<ul style="list-style-type: none"> - "Voluntary disclosure" anche per i residenti a Campione d'Italia - Fisconline e Certificazione Unica: ecco i servizi gratuiti - Il portale ENEA apre alle comunicazioni per il bonus energetico 2015 - Applicazione dell'imposta di registro alla cessione di più quote sociali nel medesimo atto - Come ottenere la C.U. 2015 - Cassazione: negata l'agevolazione prima casa se in presenza di atti plurimi di rivendita e riacquisto di immobili

SOMMARIO

1. CIRCOLARE 15/E - CHIARIMENTI IN MATERIA DI "SPLIT PAYMENT"
2. "VOLUNTARY DISCLOSURE" ANCHE PER I RESIDENTI A CAMPIONE D'ITALIA
3. APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA DI REGISTRO ALLA CESSIONE DI PIU' QUOTE SOCIALI NEL MEDESIMO ATTO
4. IL PORTALE ENEA APRE ALLE COMUNICAZIONI PER IL BONUS ENERGETICO 2015
5. FISCONLINE E CERTIFICAZIONE UNICA: ECCO I SERVIZI GRATUITI
6. COME OTTENERE LA C.U. 2015
7. CASSAZIONE: NEGATA L'AGEVOLAZIONE PRIMA CASA SE IN PRESENZA DI ATTI PLURIMI DI RIVENDITA E RIACQUISTO DI IMMOBILI
8. CIRCOLARE 72 INPS - CHIARIMENTI SULL'ISCRIZIONE ALLA GESTIONE SEPARATA INPS E INARCASSA
9. CIRCOLARE 75 INPS - RIDUZIONE CONTRIBUTIVA EDILIZIA 11,50% ANNO 2014

1. CIRCOLARE 15/E - CHIARIMENTI IN MATERIA DI "SPLIT PAYMENT"

In data 13 aprile 2015 è stata pubblicata sul sito dell'Agenzia delle Entrate la Circolare 15/E, recante chiarimenti in materia di "split payment", o meccanismo di "scissione dei pagamenti", di cui all'art. 1 7-ter del DPR 633/1972.

1.1 Ambito oggettivo

La normativa dispone che, in caso di cessioni di beni o prestazioni di servizi nei confronti delle pubbliche amministrazioni, queste ultime versano direttamente all'Erario l'IVA addebitata in fattura dai fornitori. Il meccanismo, introdotto dall'art. 1 comma 629, lettera b) della Legge di Stabilità, si applica alle operazioni la cui data fattura sia successiva al 31 dicembre 2014 e per le quali l'esigibilità dell'imposta sia successiva a tale data.

1.2 Casi di esclusione

1) Acquisti per i quali la PA è debitore d'imposta: si tratta delle operazioni soggette a "reverse charge", in cui l'obbligo di applicare l'imposta ricade sul committente/cessionario e non sul prestatore/cedente.

In merito, la circolare chiarisce che l'esclusione di cui sopra si applica soltanto in riferimento agli acquisti in cui la PA si qualifica come debitore d'imposta, ossia gli acquisti destinati alla sfera commerciale dell'ente. Nel caso in cui l'operazione riguardi sia la sfera commerciale sia la sfera istituzionale, la PA dovrà comunicare al fornitore la quota parte del bene o servizio destinata alla sfera commerciale, in relazione alla quale è applicabile il meccanismo del "reverse charge". Alla restante quota si applica il meccanismo dello "split payment".

2) Prestazioni di servizi alla PA i cui compensi siano assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito ovvero a ritenute a titolo di acconto, di cui all'art. 25 del DPR 600/1973.

3) Operazioni certificate da ricevute fiscali, scontrini o altri meccanismi semplificati di certificazione dei corrispettivi.


4) Operazioni assoggettate a regimi "speciali" ai fini IVA, ossia quei regimi che non prevedono l'evidenza dell'imposta in fattura ovvero prevedono l'addebito dell'imposta ma determinano la detrazione in modo forfetario (es. agenzie di viaggio art. 74-ter, regimi monofase art. 74 DPR 633/1972, regime del margine art. 36 DL 41/1995, art. 34 e 34-bis DPR 633/1972).

1.3 Note di variazione

In caso di nota di variazione in aumento emessa dal fornitore alla PA dal 1° gennaio 2015, si applica sempre il meccanismo dello "split payment". In caso di nota di variazione in diminuzione riferita ad una fattura emessa con scissione dei pagamenti, il fornitore non avrà diritto a portare in detrazione l'imposta corrispondente alla variazione: questi annota la rettifica nel registro IVA vendite, senza effetti nella liquidazione IVA.

La PA, in caso di acquisto effettuato nella propria sfera commerciale, registrerà la nota di variazione nel registro IVA vendite e nel registro IVA acquisti. In caso di acquisto effettuato nella propria sfera istituzionale, la PA, in caso di nota di variazione in diminuzione, imputerà la maggior imposta versata in precedenza a scomputo dei successivi versamenti IVA relativi ad operazioni sottoposte a "split payment", e in caso di nota di variazione in aumento, la PA dovrà provvedere al versamento dell'IVA, così come avvenuto in precedenza per l'IVA afferente alla fattura che è stata rettificata.

Se la nota di variazione in diminuzione si riferisce a fatture emesse prima dell'entrata in vigore del nuovo meccanismo, il fornitore può scegliere di non applicarvi il meccanismo dello "split payment" al fine di potersi portare in detrazione l'imposta corrispondente alla variazione. La PA registra la nota di variazione se riferita alla propria attività commerciale, fatta salva la possibilità di restituire l'importo pagato al cedente/prestatore. Non registra alcuna variazione, se l'acquisto era destinato alla propria attività istituzionale, fatta comunque salva la possibilità di restituire l'importo pagato al cedente/prestatore.

<p>Si ricorda che ...</p> 	<p>La circolare, inoltre, precisa che, nel caso in cui il fornitore, dopo il 1° gennaio 2015, abbia emesso fattura senza applicare il meccanismo della scissione dei pagamenti, erroneamente, e, conseguentemente, la PA abbia corrisposto il corrispettivo senza relativa imposta, e detta imposta non sia stata ancora liquidata dal fornitore, lo stesso provvede a regolarizzare la propria posizione con l'emissione di apposita nota di variazione e l'emissione di una nuova fattura sottoposta a "split payment". In alternativa, si ritiene possibile l'emissione di un'unica nota di variazione che, facendo riferimento puntuale a tutte le fatture erroneamente emesse senza l'indicazione "scissione dei pagamenti", le integri al fine di rappresentare alla Pubblica Amministrazione che, al momento del pagamento dei corrispettivi documentati con le fatture ivi elencate, l'IVA ad essi relativa andrà trattenuta e versata con le regole dello "split payment".</p>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. "VOLUNTARY DISCLOSURE" ANCHE PER I RESIDENTI A CAMPIONE D'ITALIA

In data 31 marzo 2015 è stato pubblicato sul sito dell'Agenzia delle Entrate il provvedimento n. 2015/44910 in materia di adesione alla procedura di collaborazione volontaria da parte dei contribuenti residenti a Campione d'Italia.

I suddetti contribuenti, data la collocazione geografica del Comune di Campione d'Italia, sono esonerati dagli obblighi di monitoraggio fiscale (art. 4 del D.L. 167/1990), ossia possono non dichiarare nel quadro RW dell'UNICO le disponibilità derivanti da redditi di lavoro, da trattamenti pensionistici ed altre attività lavorative svolte direttamente in Svizzera nonché i redditi da investimenti e attività di natura finanziaria ivi detenuti e suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia.

Tuttavia, il provvedimento dell'Agenzia consente anche ai residenti a Campione d'Italia di accedere alla "voluntary disclosure" al fine di far emergere i capitali detenuti in Svizzera.

Non vale per i campionesi il raddoppio dei termini di accertamento per i redditi imponibili detenuti in paradisi fiscali; le violazioni in materia di monitoraggio fiscale sono, dunque, accertabili fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello cui la dichiarazione dei redditi si riferisce (art. 20 del D.lgs. 472/1997).

Si ricorda che ...



La procedura di collaborazione volontaria è attivabile entro il 30 settembre 2015 sulle violazioni commesse entro il 30 settembre 2014.

3. APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA DI REGISTRO ALLA CESSIONE DI PIU' QUOTE SOCIALI NEL MEDESIMO ATTO

Con la Risoluzione 35/E del 2 aprile 2015, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito, riportando recenti pronunce di Cassazione (ordinanze 19 febbraio 2015, n. 3300; 5 novembre 2014, n. 23518; 29 ottobre 2014, n. 22899; 11 settembre 2014, n. 19245 e n. 19246), le modalità di applicazione dell'imposta di registro in misura fissa agli atti di cessione delle quote sociali.

La Cassazione, ribadisce l'Agenzia, ha confermato l'interpretazione espressa nella Risoluzione 225/E del 5 giugno 2008, nella quale si sostiene che "le cessioni di più quote sociali da parte di più alienanti, benché contenute in un unico documento, conservano una propria ed autonoma rilevanza giuridica in quanto disposizioni negoziali non necessariamente derivanti le une dalle altre, con la conseguenza che ciascuna di esse rileva autonomamente, ai sensi dell'articolo 21, comma 1, del TUR, ai fini dell'applicazione dell'imposta di registro".

E' stata, pertanto, bocciata l'interpretazione delle parti dei vari contenziosi che sostenevano che l'art. 11 della Tariffa parte I allegata al TUR "introdurrebbe una "tassa d'atto" riferita allo strumento giuridico utilizzato che rilevarebbe in quanto unico "documento" a prescindere dai negozi contenuti nello stesso". La Cassazione ha infatti sostenuto, nelle citate pronunce, che l'applicazione di un'imposta unica è da ritenersi valida esclusivamente in caso di negozio giuridico complesso e non in caso di negozi collegati, così come si deduce a livello interpretativo dall'art. 21, c. 2, del TUR, il quale sostiene che "se le disposizioni contenute nell'atto derivano necessariamente, per la loro intrinseca natura, le une dalle altre, l'imposta si applica come se l'atto contenesse la sola disposizione che dà luogo alla imposizione più onerosa".

Nel caso di specie, la cessione di più quote costituisce un caso di negozio collegato e non complesso, anche se concordato diversamente dalle parti: ai fini della tassazione, infatti, non inerte la loro volontà, ma il vincolo di connessione, o compenetrazione immediata e necessaria, stabilito dalla legge o da obiettiva esigenza del negozio giuridico.

Non è, infine, nemmeno pertinente il richiamo delle parti dei contenziosi alla Circolare 44/E del 7 ottobre 2011 che sostiene la non applicabilità dell'art. 21 del TUR (e, conseguentemente, l'applicabilità di una sola imposta di registro) nell'ipotesi di più disposizioni che non hanno per oggetto prestazioni di natura patrimoniale, in quanto la cessione di quote sociali non è, naturalmente, un atto a contenuto non patrimoniale.

4. IL PORTALE ENEA APRE ALLE COMUNICAZIONI PER IL BONUS ENERGETICO 2015

E' ora aperto lo sportello telematico dell'Enea, tramite cui è possibile trasmettere direttamente all'ente pubblico la documentazione necessaria al fine di beneficiare del bonus sul risparmio energetico per gli interventi sostenuti nel 2015.

La legge di stabilità 2015, infatti, ha prorogato la detraibilità nella misura del 65% sulle spese per interventi di riqualificazione energetica degli edifici, sostenute da persone fisiche e imprese fino al 31 dicembre 2015.

La medesima legge ha, inoltre, esteso l'agevolazione ad altri tipi di interventi: schermature solari (fino a 60.000 euro) e impianti di climatizzazione invernale alimentati da biomasse combustibili (fino a 30.000 euro).

La detrazione è pari al 55% per le spese sostenute fino al 5 giugno 2013, pari al 65% per le spese sostenute tra il 6 giugno 2013 ed il 31 dicembre 2015 e pari al 36% per le spese sostenute dal 1 gennaio 2016. La data cui far riferimento per l'applicazione dell'aliquota corretta è:

- quella del pagamento effettivo dell'intervento per le persone fisiche, i professionisti e gli enti non commerciali (criterio di cassa);
- quella di ultimazione della prestazione per le ditte individuali, le società e gli enti commerciali (criterio di competenza).

Gli interventi ammessi, la cui detrazione va ripartita in dieci rate annuali di pari importo, sono i seguenti:

DETRAZIONE MASSIMA PER TIPOLOGIA DI INTERVENTO	
Tipo di intervento	Detrazione massima
Riqualificazione energetica di edifici esistenti	100.000 euro
Involucro edifici (per esempio: pareti, finestre - compresi gli infissi - su edifici esistenti)	60.000 euro
Installazione di pannelli solari	60.000 euro
Sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale	30.000 euro
Acquisto e posa in opera delle schermature solari elencate nell'allegato M del Decreto legislativo n. 311/2006 (solo per l'anno 2015)	60.000 euro
Acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili (solo per l'anno 2015)	30.000 euro

4.1 Documentazione necessaria

La documentazione da acquisire per poter richiedere l'agevolazione, rilasciata da tecnici abilitati alla progettazione di edifici e impianti, iscritti ai rispettivi ordini professionali, è la seguente:

- asseverazione del tecnico abilitato (o in sostituzione dichiarazione del direttore dei lavori);

- attestato di certificazione (o qualificazione) energetica;

- scheda informativa degli interventi realizzati, in cui vanno indicati i dati identificativi del soggetto che ha sostenuto le spese, dati relativi all'edificio, la tipologia di intervento ed il risparmio energetico conseguente.

4.2 Comunicazione all'ENEA

Entro 90 giorni dalla data di collaudo lavori (non data di pagamento), il contribuente invia all'ENEA copia dell'attestato di certificazione (o qualificazione) energetica e la scheda informativa. La trasmissione deve avvenire per via telematica, accedendo al portale dell'ente, registrandosi e inserendo dati ed allegati richiesti.

5. FISCONLINE E CERTIFICAZIONE UNICA: ECCO I SERVIZI GRATUITI

Al fine di agevolare tutte le fasce di contribuenti sulle prossime scadenze fiscali, l'Agenzia delle Entrate, con il comunicato del 1° aprile 2015, fornisce una serie di informazioni utili per abilitarsi al servizio Fisconline ed ottenere le credenziali di accesso, nonché informazioni circa la possibilità di richiedere la Certificazione Unica gratuitamente.

5.1 Servizio Fisconline ed ottenimento credenziali

Il servizio Fisconline, offerto dall'Agenzia delle Entrate, con cui è possibile usufruire del 730 precompilato, è disponibile per tutti i contribuenti previa richiesta di abilitazione effettuabile:

- online;

- per telefono;

- presso un ufficio territoriale dell'Agenzia delle Entrate.

Una volta abilitati al servizio, con le stesse modalità sopra riportate il contribuente, ovvero il soggetto delegato presso un qualsiasi ufficio delle Entrate, potrà richiedere gratuitamente le credenziali d'accesso (pin e password personali) fornite differentemente a seconda della procedura scelta.

In particolare, vengono rilasciate:

- la prima parte del codice pin e password direttamente al contribuente, nel caso quest'ultimo si sia recato personalmente in un ufficio delle Entrate, e la seconda parte del pin rilasciata direttamente online;

- la prima parte del pin immediatamente, mentre la seconda parte e password di primo accesso verranno inviate al domicilio del contribuente registrato all'Anagrafe tributaria, nei restanti casi.

5.2 Certificazione Unica

Pensionati, cassintegrati e disoccupati, nonché i lavoratori che hanno ottenuto nel 2014 una prestazione di sostegno al reddito da INPS, potranno ottenere gratuitamente presso i patronati o il sito istituzionale dell'INPS, nella sezione "Servizi al cittadino", se in possesso del codice PIN rilasciato dall'ente previdenziale, il modello della Certificazione Unica 2015 utile per la dichiarazione dei redditi.

Il modello potrà altresì esser richiesto senza alcun costo presso i CAF appartenenti alla Consulta Nazionale, potrebbe invece risultare a pagamento la domanda presso altri CAF o intermediari specializzati.

6. COME OTTENERE LA C.U. 2015

In data 8 aprile 2015, l'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha comunicato, per mezzo della Circolare n. 71, le modalità di rilascio della Certificazione Unica 2015 di cui al Decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175.

La CU può essere consegnata attraverso diverse modalità, a seconda delle competenze e degli strumenti posseduti dai soggetti interessati, al fine di fruire al meglio dei servizi erogati.

6.1 Rilascio telematico mediante il sito dell'INPS

Tale modalità, disponibile per coloro che posseggono il PIN d'accesso, consente di scaricare e stampare la Certificazione Unica 2015 dal sito istituzionale dell'INPS o di riceverla nella casella PEC nota all'Istituto.

In particolare, per accedere al servizio è possibile:

- Selezionare in home page il banner "Certificazione Unica 2015";
- Cliccare su "Servizi per il cittadino", inserire il PIN e ottenere la propria CU 2015;
- Accedere al menu "Elenco di tutti i servizi".

6.2 Rilascio mediante strutture territoriali dell'Istituto

Sono disponibili, a libera fruizione dei cittadini in possesso di PIN, postazioni informatiche self-service attraverso cui il rilascio della CU può essere facilitato grazie all'assistenza, se necessario, fornita dal personale dell'Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP). È possibile, inoltre, fruire dello stesso servizio, mediante però l'utilizzo della tessera sanitaria (TS) ovvero della Tessera sanitaria - Carta nazionale dei servizi (TS-CNS), nelle sedi indicate nel messaggio n. 20761 del 17 dicembre 2012 dell'INPS.

Si ricorda comunque che in ogni struttura è sempre presente uno sportello dedicato al rilascio cartaceo della stessa Certificazione al soggetto intestatario.

6.3 Rilascio mediante patronati, CAF, professionisti abilitati all'assistenza fiscale, comuni ed altre PA abilitate

Il cittadino può richiedere la propria Certificazione Unica 2015 a patronati, CAF e professionisti abilitati. In tale caso la procedura prevede che vi sia una specifica delega o di mandato di assistenza.

Il soggetto richiedente deve dunque comunicare uno dei seguenti dati:

- posizione previdenziale (numero pensione o prestazione temporanea percepita);
- numero progressivo della delega/mandato, determinato sulla base di apposito registro di protocollo interno da tenere a cura dell'intermediario;
- inserimento di un file contenente la scannerizzazione della delega/mandato all'intermediario e del documento di identità del soggetto, per il quale si intende visualizzare il modello di Certificazione Unica,

oltre all'indicazione del proprio codice fiscale, dell'esistenza di delega/mandato specifica, della tipologia ed estremi del documento di identità del soggetto interessato, della data della delega e durata.

Attraverso specifica richiesta, possono rilasciare al singolo cittadino la CU anche i comuni ed altre PA abilitate che abbiano siglato un protocollo con l'Istituto per l'attivazione di un punto cliente di servizio.

6.4 Sportello Mobile e pensionati residenti all'estero

L'iniziativa denominata "Sportello Mobile" consente di ottenere la Certificazione al proprio domicilio, chiamando un operatore della sede territorialmente competente, da parte degli utenti ultraottantacinquenni titolari di indennità di accompagnamento, speciale o di comunicazione ed in possesso del codice personale fornito dall'Istituto in quanto risultano impossibilitati ad acquisire la certificazione altrimenti.

Per quanto riguarda invece, i pensionati residenti all'estero, questi ultimi possono chiamare i numeri 0039-06.59058000 - 0039-06.59053132, con orario 8-19 (ora italiana) e fornire i propri dati anagrafici ed il codice fiscale per ottenere la propria certificazione.

6.5 Rilascio mediante invio in posta elettronica o al domicilio del titolare

Oltre alle modalità sopra riportate è in aggiunta possibile fruire della trasmissione telematica della Certificazione Unica con l'invio all'indirizzo richiestaCertificazioneUnica@postacert.inps.gov.it della specifica istanza di richiesta munita di copia del documento di identità del richiedente.

Tale servizio è possibile ottenerlo anche attraverso un indirizzo di posta elettronica semplice. L'istanza deve però contenere:

- numero di posizione della pensione presente nel cedolino o con riferimento alla prestazione temporanea percepita nell'anno di riferimento;
- il numero della matricola aziendale;
- la copia del documento di identità.

Infine, nel caso in cui si risulta impossibilitati ad ottenere la certificazione, direttamente o delegando altro soggetto, mediante i servizi sopra elencati è possibile richiedere la trasmissione in forma cartacea, contattando il numero verde 800 434320.


6.6 Rilascio a soggetto diverso dal titolare

Il rilascio della Certificazione ad un soggetto diverso dal titolare è possibile se muniti di delega e copia del documento del soggetto titolare ovvero di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000, in caso di eredi del soggetto titolare deceduto.

7. CASSAZIONE: NEGATA L'AGEVOLAZIONE PRIMA CASA SE IN PRESENZA DI ATTI PLURIMI DI RIVENDITA E RIACQUISTO DI IMMOBILI

La Corte di Cassazione, con la sentenza del 10 aprile 2015 n. 7338, ha respinto il ricorso di una donna che si era vista recapitare un avviso di liquidazione e di irrogazione sanzioni per il mancato corretto versamento delle imposte di registro, ipotecaria e catastale, a causa di atti consecutivi di rivendita e riacquisto di immobili che, sosteneva la ricorrente, avrebbero avuto come destinazione d'uso quello di abitazione principale. I ricorsi precedenti della stessa erano già, inoltre, stati respinti prima dalla CTP di Treviso e poi dalla CTR del Veneto.

In particolare, la ricorrente aveva alienato la sua abitazione principale, acquistata in data 4 agosto 2004, il 30 ottobre 2006 a fronte del successivo acquisto di un nuovo immobile in data 12 ottobre 2007 e della rivendita di quest'ultimo in data 28 dicembre 2007 con riacquisto, nella stessa data, di un nuovo immobile nel quale attualmente risiede.

<p>Corte di Cassazione</p>  <p>Sent. 7338/2015</p>	<p>La Suprema Corte ha motivato il rigetto sostenendo che per non incorrere nella decadenza dal beneficio prima casa, in quanto le alienazioni sono avvenute in periodi inferiori ai cinque anni normalmente previsti, non è sufficiente, come aveva fatto la ricorrente, la dichiarazione d'intento di adibire gli immobili, di volta in volta venduti e acquistati, a prima casa, ma è necessaria l'effettiva realizzazione dell'intento abitativo mediante il concreto trasferimento della residenza presso l'immobile (o, di volta in volta, gli immobili) acquistato dopo la rivendita del precedente; e questo, infine, dev'essere provato dal contribuente in caso di procedimenti, ed eventuali successivi processi, a suo carico.</p>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

8. CIRCOLARE 72 INPS - CHIARIMENTI SULL'ISCRIZIONE ALLA GESTIONE SEPARATA INPS E INARCASSA

I soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, le attività di lavoro autonomo di cui all'art. 53, co. 1 del TUIR, sono destinatari dell'obbligo contributivo alla Gestione separata INPS nel caso in cui svolgano attività che non prevedano l'iscrizione ad apposito albo professionale, oppure nel caso in cui il reddito prodotto non risulti assoggettato a contribuzione previdenziale obbligatoria presso l'Ente previdenziale di categoria secondo il rispettivo statuto o regolamento.

Per gli iscritti agli albi degli architetti ed ingegneri, la normativa che disciplina l'iscrizione ad INARCASSA è contenuta nell'art. 21, comma 5 della Legge n. 6/1981 e nell'art. 7 dello Statuto. Secondo tali norme devono iscriversi ad INARCASSA gli ingegneri e gli architetti che esercitano la libera professione con carattere di continuità, essendo contestualmente:


- iscritti all'Albo professionale;

- titolari della partita I.V.A.;

- non iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria, in dipendenza di un rapporto di lavoro subordinato o comunque altra attività esercitata.

Secondo i più recenti orientamenti, la Suprema Corte ritiene che nel concetto di esercizio della professione deve essere compreso non solo l'espletamento di prestazioni tipicamente professionali, ma anche "l'esercizio di attività che, pur non professionalmente tipiche, presentino, tuttavia un "nesso" con l'attività professionale strettamente intesa, in quanto richiedono le stesse competenze tecniche di cui il professionista ordinariamente si avvale nell'esercizio dell'attività professionale e nel cui svolgimento, quindi, mette a frutto (anche) la specifica cultura che gli deriva dalla formazione tipo, logicamente propria della sua professione".

Nella Circolare in esame l'INPS dopo una breve ricostruzione normativa propone, a titolo esemplificativo, una tabella nella quale sono individuate le attività che sono attratte alla professione di ingegnere ed architetto, anche qualora svolte in virtù di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa, ovvero di un contratto a progetto.

<p>Si ricorda che...</p> 	<p>Per entrambe le forme assicurative suddette vale la "regola dell'esclusività", nel senso che per la stessa attività l'iscrizione all'INARCASSA esclude l'iscrizione alla Gestione separata INPS e viceversa (Interpello del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 35 del 15 ottobre 2010).</p>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

9. CIRCOLARE 75 INPS - RIDUZIONE CONTRIBUTIVA EDILIZIA 11,50% ANNO 2014

Per poter fruire della riduzione contributiva per tutto l'anno 2014 è necessario inviare apposita istanza entro il 15/06/2015 esclusivamente in via telematica avvalendosi del modulo "Rid-Edil", disponibile all'interno del cassetto previdenziale aziende del sito internet dell'INPS, nella sezione "comunicazioni on-line", funzionalità "invio nuova comunicazione". Tale invio sarà possibile fino al 15/06/2015.

Le domande presentate saranno sottoposte a controllo automatizzato e definite entro il giorno successivo. In caso di esito positivo, visualizzabile all'interno del cassetto previdenziale, verrà aggiornata la posizione contributiva del datore di lavoro con l'attribuzione del Codice Autorizzazione 7N.

L'attribuzione del codice sarà attribuito per il periodo agosto 2014 - maggio 2015.

Per le istanze già inviate, la cui elaborazione ha determinato l'attribuzione del CA 7N fino a dicembre 2014, i sistemi informativi centrali provvederanno automaticamente a prolungarne la validità fino a maggio 2015.

Le aziende autorizzate potranno esporre lo sgravio nel flusso UniEmens, utilizzando le denunce contributive relative ai mesi di marzo, aprile e maggio 2015.

Trattandosi di riduzione contributiva riferita al 2014, va esposto il codice causale "L207", che si riferisce al recupero di arretrati; il codice causale "L206", che si riferisce al beneficio corrente, non può viceversa essere esposto.

<p>Si ricorda che...</p>	<p>Nei casi di matricole sospese o cessate, il datore di lavoro, che deve recuperare lo sgravio per i mesi antecedenti la sospensione o la cessazione, inoltrerà l'istanza avvalendosi della funzionalità "contatti" del cassetto previdenziale aziendale, allegando una dichiarazione conforme al fac-simile allegato alla circolare 75/2015 (allegato n. 2); la sede Inps competente, verificata la spettanza del beneficio, attribuirà il codice "7N" relativamente all'ultimo mese in cui la matricola</p>
---------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



era attiva. I datori di lavoro autorizzati alla riduzione contributiva secondo la modalità sopra descritta, ai fini della fruizione del beneficio spettante, dovranno avvalersi della procedura delle regolarizzazioni contributive (UniEmens/vig).

Media partner



www.sogesi.it

